

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE'

Capitolo I Disposizioni Preliminari

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Cassa Rurale di Spiazzo e Javrè, Banca di Credito Cooperativo – società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Spiazzo

Capitolo II Costituzione dell'assemblea

Articolo 2

Il Consiglio di Amministrazione oltre all'esposizione all'albo sociale nei termini prescritti può inviare un avviso di convocazione ai soci e alle persone diverse dai soci invitate ad assistere allo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Queste ultime non hanno diritto di voto e di esse non si tiene conto ai fini del “quorum” costitutivo.

Articolo 3

In rappresentanza di soci incapaci possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà sui soci minori di età, i tutori di minori e di interdetti ed i curatori di inabilitati. Detti rappresentanti ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono tuttavia eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

Gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della società possono rappresentare solo i minori e gli incapaci per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono legali rappresentanti.

Articolo 4

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza la specifica autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

All'assemblea possono partecipare soltanto i soci, i rappresentanti dei soci minori, le persone invitate dal Consiglio di Amministrazione ed il personale dell'azienda preventivamente richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti .

Articolo 5

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, colui che dallo statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa assemblea.

Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale dell'azienda preventivamente richiesto a partecipare.

Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatti sugli appositi moduli forniti dall'azienda e vanno presentate eventualmente tramite gli addetti alla verifica dei poteri, al presidente dell'assemblea prima dell'inizio della stessa e conservate agli atti.

Le deleghe devono essere complete in ogni loro parte e rilasciate soltanto ad un altro socio; la firma del socio delegante sul modello di delega deve essere preventivamente autenticata - durante il periodo precedente la riunione - da personale all'uopo autorizzato dalla Legge (Funzionari Comunali, Notai, ecc.) oppure da personale della Cassa Rurale a ciò debitamente autorizzato. Ogni socio può rappresentare solo un altro socio. Le deleghe non possono essere conferite né agli amministratori, né ai sindaci né ai dipendenti della società.

Sugli avvisi di convocazione dovrà essere sempre indicato l'obbligo dell'autentica della firma del socio delegante sul modello di delega.

Articolo 6

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dallo statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorso un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 7

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio, possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere a loro spese trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Articolo 8

Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 9

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea a maggioranza semplice non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori.

CAPITOLO III Discussione

Articolo 10

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'assemblea a maggioranza semplice.

Articolo 11

Il presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente.

Articolo 12

Il presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Articolo 13

Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.

Articolo 14

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, propone all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere.

Diversamente, il presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 15.

Articolo 15

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Articolo 16

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza semplice.

Articolo 17

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV

Votazioni

Articolo 18

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I provvedimenti di cui agli art. 16 e 17 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19

Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese.

L'elezione delle cariche sociali ha luogo per scrutinio segreto. Il consiglio di amministrazione metterà a disposizione dei soci le corrispondenti schede per ogni singola votazione, corredate da precise e chiare indicazioni

Le schede sono consegnate dagli incaricati alla verifica poteri, agli aventi diritto.

Gli incaricati alla verifica poteri espletano il loro servizio in nome e per conto del presidente dell'assemblea al quale devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzianti rispetto alle decisioni assunte dai medesimi incaricati. Il presidente decide in merito al ricorso.

Ai fini delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari, non rilevando gli astenuti.

Articolo 21

Per lo scrutinio palese il presidente può adottare uno dei seguenti metodi:alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

Articolo 21 bis

Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di tre incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di cinque incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o

capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.

Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia.

In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 21 ter

In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 21 quater

In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 21 bis e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento.

Articolo 21 quinquies

Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 21 bis sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.

Articolo 22

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPITOLO V Votazioni alle cariche sociali

Articolo 23

Ogni socio può candidarsi alle cariche sociali purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Le candidature potranno essere presentate alla direzione della cassa rurale nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti l'assemblea ed anche durante l'assemblea stessa fino a che il presidente dell'assemblea, o chi per esso, esponga in perfetta visione i nomi dei candidati alle rispettive cariche che saranno elencati in ordine di presentazione; si darà quindi lettura dei nomi dei candidati prima dell'inizio di ogni singola votazione

Articolo 24

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle stesse votazioni.

In rispetto all'art. 32 dello statuto, trascorsi i due trienni post-fusione, il presidente verrà eletto dall'assemblea fra i soci di una delle due circoscrizioni territoriali che costituiscono la Cassa Rurale, utilizzando una scheda per votazione singola. Seguirà la votazione del vice presidente che, con le stesse modalità, dovrà essere scelto nella circoscrizione territoriale che non ha avuto il presidente.

L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea, se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 25

Sempre in rispetto dell'art. 32 dello statuto della Cassa Rurale, passati i primi due trienni post fusione, la prima votazione dei sette consiglieri avverrà nel seguente modo: il socio avrà a disposizione una scheda dove potrà elencare un massimo di 7 nomi. Gli scrutatori, terminato lo spoglio, indicheranno i 4 Consiglieri della circoscrizione territoriale dei Comuni di Spiazzo e Pelugo ed i 3 consiglieri della circoscrizione territoriale dei comuni di Villa Rendena, Darè e Vigo Rendena, in base alle maggiori preferenze ottenute.

Articolo 26

In rispetto all' art. 42 dello statuto, passati i due trienni post fusione, il capo sindaco verrà eletto con scheda singola. I due sindaci effettivi verranno eletti pure con scheda singola riportante due nominativi e la stessa procedura sarà seguita per l'elezione dei due sindaci supplenti.

Articolo 27

I soci scelgono il loro candidato scrivendo sulle schede il nome della persona preferita. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Il voto è valido con l'indicazione nella scheda anche del solo cognome di uno dei candidati: se però vi sono candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto.

In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci, il voto si intende sempre attribuito al candidato.

A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Qualora per una carica vengano votati nominativi in numero superiore al previsto, la scheda è considerata nulla.

I candidati eletti sono tenuti, se accettano la carica, a sottoscrivere un'apposita lettera in cui dichiarano la sussistenza di tutti i requisiti di legge necessari e di non trovarsi nelle ipotesi di irremovibili incompatibilità, previste dal codice civile o dalla legge in genere o dallo statuto in particolare.

Alla prima adunanza del consiglio di amministrazione i candidati eletti dovranno comunicare la sussistenza o meno di altre incompatibilità che, in quanto derogabili, siano sanabili.

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 28

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

Articolo 29
Norma transitoria

In rispetto all'art. 51 dello statuto della Cassa Rurale di Spiazzo e Javrè la votazione dei 9 consiglieri avverrà nel seguente modo:

Il socio avrà a disposizione una scheda dove potrà elencare un massimo di 9 nomi. Gli scrutatori, terminato lo spoglio, indicheranno i 5 consiglieri della circoscrizione territoriale del comune di Spiazzo ed i 4 consiglieri della circoscrizione territoriale dei comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo.

Sempre in rispetto all'art. 51 dello statuto della Cassa Rurale il capo sindaco verrà eletto nel rispetto della circoscrizione del Comune di Spiazzo; i due sindaci effettivi verranno eletti nel rispetto della circoscrizione dei comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo mentre i due sindaci supplenti verranno eletti, uno nel rispetto della circoscrizione del comune di Spiazzo e l'altro nel rispetto della circoscrizione dei comuni di Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena e Pelugo.

Articolo 30

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della società.

Articolo 31

Le disposizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies del presente regolamento si applicheranno agli amministratori nominati dopo la data di approvazione, da parte dell'assemblea, degli articoli medesimi.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale di Spiazzo e Javrè il 17 maggio 2009 al punto 1° dell'Ordine del giorno.